



COMUNE DI SALA BIELLESE

VIA UMBERTO I°, n. 2 C.A.P. 13884
 TEL 015 2551118 FAX 0152551198
 C.F. 81003810025 P.I. 00379180029
 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 01
 DEL 12 aprile 2010

Reg. pubbl. N° 56 (sito n°37) del 12 aprile 2010

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- Considerato il dispositivo della Legge n. 689 del 24.11.1981;
- Sentite le continue e sempre più insistenti lamentele espresse da cittadini di Sala circa la presenza nelle vie e nei luoghi pubblici di cani, senza i necessari requisiti di sicurezza;
- Attesa la necessità di disciplinare la materia concernente la tenuta e la circolazione dei cani in modo da prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che si traducono in fatti dannosi e pericolosi per l'igiene, la tranquillità e la sicurezza pubblica;
- Ritenuto pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti;

ORDINA

1. I cani non possono essere lasciati vagare liberamente nelle strade, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e debbono pertanto essere sempre tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o dal detentore;
2. i cani di grossa taglia (quali, ad esempio, alano, bulldog, dobermann, mastino, pastore tedesco, pittbull, ecc...) e/o di indole mordace dovranno essere muniti, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre che di guinzaglio, anche di museruola;
3. nei pubblici esercizi e nelle aziende commerciali ed artigianali i cani, oltre ad avere la museruola, devono anche essere tenuti al guinzaglio;
4. i proprietari sono tenuti alla raccolta degli escrementi dei propri cani affinché le vie del paese siano praticabili anche dai bambini, essendo comunque un gesto di civiltà e di rispetto.
5. nei fabbricati a civile abitazione dove sono tenuti i cani, il loro proprietario deve rendersi garante responsabile che gli animali non rechino disturbo o danno alla salute ed alla sicurezza degli altri abitanti;
6. è vietato aizzare con grida o altri mezzi i cani tra di loro e contro altri animali;
7. è vietato eccitarli, spaventarli, batterli e tormentarli in qualsiasi modo;
8. è vietato far vagare o condurre cani o altri animali nelle aree dei parchi attrezzati per il gioco dei bambini;
9. i cani all'interno delle proprietà dovranno essere tenuti in spazi non angusti e comunque proporzionali alla taglia dell'animale e, se lasciati senza assistenza di persone, dovranno disporre di acqua e cibo;
10. i cani, se tenuti legati, dovranno avere comunque una sufficiente libertà di movimento in modo da non versare in condizioni di sofferenza;
11. i cani vaganti potranno essere accalappiati e le spese conseguenti verranno addebitate ai proprietari;

AVVERTE

Che ai trasgressori alle norme della suddetta ordinanza verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari a € 50,00 più eventuali spese di accertamento e notifica.

È fatta salva l'eventuale applicazione di diverse sanzioni previste da norme di rilevanza penale.
 L'esecuzione della presente ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al T.A.R. regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, è demandata al messo comunale di Sala Biellese
 al Responsabile del servizio del Comune di Sala Biellese
 ed ogni altro organo di polizia competente.

La vigilanza e le segnalazioni riguardanti il rispetto di tale ordinanza viene estesa al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali di Sala Biellese.



IL SINDACO
 (Silvio Barbera)